



CONVERSIONE IN LEGGE DL 90/2014

Le disposizioni in materia di lavoro pubblico, contenute nel Decreto Legge n. 90 del 24 giugno 2014 recante *Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza e per l'efficienza degli uffici giudiziari*, non raggiungono l'obiettivo di un intervento di riforma e di taglio degli sprechi in grado di rilanciare il valore e la funzione della Pubblica Amministrazione.

Anzi, il decreto propone interventi spot e di corto respiro che hanno scarso vantaggio per i cittadini, aggiungono poco o nulla alla capacità di azione efficiente ed efficace della PA e perseverano nella mancanza di riconoscimenti, sia economici che giuridici, per i dipendenti pubblici.

Gli interventi emendativi che seguono sono rivolti essenzialmente alla modifica delle norme con interessi riflessi sul personale, relative a:

- turn-over, mobilità, demansionamento e assunzioni;
- agibilità nei luoghi di lavoro;
- giustizia;
- riorganizzazione dello Stato sul territorio

Rimane di fondo, però, la convinzione che sia necessaria l'apertura di una stagione di confronto e di coinvolgimento su vasta scala delle rappresentanze dei lavoratori per la realizzazione di una riforma che costituisca concretamente il punto di partenza per una funzione pubblica moderna, rispondente alle aspettative dei cittadini, volano dello sviluppo dell'economia del Paese, che possa rimettere al centro il ruolo e la dignità del lavoro pubblico.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 3

Articolo 3 comma 5 - relazione

Per permettere una reale e consistente “staffetta generazionale” occorre intervenire rimuovendo in modo più coraggioso i vincoli che oggi impediscono o rendono di difficile attuazione il sistema del turn over “lineare” che si sostanzia in una programmata riduzione delle dotazioni organiche con evidenti riflessi sui servizi pubblici a partire dal sistema locale, nonché la stessa mobilità o l'attivazione di nuovi contratti flessibili.

Si tratta in altri termini di mantenere inalterata la regola principale che si sostanzia nel Patto di Stabilità e procedere rimuovendo i vincoli che limitano fortemente la “ordinaria” attività del sistema pubblico.

In particolare: occorre abrogare il divieto per gli EE.LL. di poter assumere (e conseguentemente di poter essere destinazione di mobilità, necessaria ad esempio nei Centri per l'impiego), è necessaria la proroga dei contratti a tempo determinato in servizio la cui scadenza è fissata al 31.12.2014 e, infine, occorre ridurre i vincoli che impediscono la possibilità di mantenere in servizio lavoratori con contratti flessibili nonché la possibilità reale di poter procedere ad assunzioni.

Articolo 3 comma 5 - testo

Abrogare il secondo periodo.

Aggiungere:” E’ abrogato il comma 9 dell’art.16 del DL 95/2012”. I contratti a tempo determinato vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono prorogati fino al 31.12.2016 e comunque fino alla conclusione dei processi di riorganizzazione conseguenti la legge 56/2014.

Conseguentemente è abrogata la previsione ex comma 9 dell’art.4 del dl 101/2013 al secondo capoverso e, fermo rimanendo il rispetto del Patto di stabilità, è’ abrogato il comma 28 dell’art.9 del dl 78/2010.

E’ abrogato il IV^periodo ed è sostituito con:”Sono conseguentemente abrogati i commi 557 e 557 bis dell’art.1 della legge 296/2006; nonché, a partire dal 2015 il comma 2 bis dell’art.9 del DL 78/2010”

Articolo 3 comma 11 - relazione

L'emendamento ha come scopo di evitare che la novità introdotta dall'art. 3 venga

riassorbita dai vincoli finanziari e procedurali previsti in materia di stabilizzazione del personale a termine.

Articolo 3 comma 11 - testo

Aggiungere il seguente comma: "Le risorse finanziarie e le procedure necessarie alle assunzioni di cui al presente articolo sono individuate con le modalità stabilite nei commi precedenti e sono, pertanto, aggiuntive e ulteriori rispetto a quelle disciplinate dai commi 6 e 7 dell'art. 4 del d.l. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con legge 30 ottobre 2013, n. 125."

ART. 4

Articolo 4 comma 1 testo virgolettato - relazione

I criteri per realizzare i processi di mobilità vanno definiti in modo da garantire la trasparenza della mobilità e la formazione funzionale alle nuove esigenze organizzative. I criteri vanno, inoltre, integrati dalle modalità di cui all'art. 30, comma 1 bis, del Dlgs 165/01, comprensive della consultazione delle confederazioni rappresentative.

Articolo 4 comma 1 punto 1 testo virgolettato – testo

sostituire le parole: "criteri di scelta" con le parole: "requisiti e competenze professionali"

Articolo 4 comma 1- punto 2 testo virgolettato - testo

sostituire le parole: "delle amministrazioni pubbliche" con le parole "di una stessa amministrazione pubblica".

eliminare il terzo periodo

nell'ultimo periodo dopo le parole: "pubblica amministrazione, previa", aggiungere le parole: "consultazione con le Confederazioni rappresentative e"

Articolo 4 comma 1- punto 2.1 testo virgolettato - relazione

L'emendamento ha lo scopo di salvaguardare condizioni specifiche che hanno bisogno di particolari tutele.

Articolo 4 comma 1- punto 2.1 testo virgolettato – testo

Aggiungere le parole: " Sono fatte salve le misure previste dalle disposizioni legislative speciali".

Articolo 4 comma 1- punto 2.2 testo virgolettato - relazione

La proposta di emendamento ha lo scopo di mantenere in capo alla contrattazione la funzione di definizione di criteri ulteriori da agire per la mobilità, anche con riferimento all'art. 2103 del codice civile.

Articolo 1- punto 2.2 testo virgolettato– testo

Cassare:” Sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1 e al presente comma” e **sostituire con** “ E' demandata alla contrattazione intercompartimentale la definizione dei criteri, modalità ed ambiti della mobilità obbligatoria, legandola alla sussistenza delle comprovate ragioni tecniche,organizzative e produttive di cui al comma 1 dell'art.33 del dlgs 165/2001 e prevedendo specifiche tutele per la mobilità del personale che opera a copertura di servizi h 24;.

Articolo 4 comma 1- punto 2.3 testo virgolettato – relazione

L'emendamento è volto ad individuare criteri prioritari a cui il DPCM deve attenersi nell'individuazione dell'impiego delle risorse.

Articolo 4 comma 1- punto 2.3 testo virgolettato – testo

Dopo le parole “modalità di gestione”, **aggiungere** “con priorità ai processi di riqualificazione e aggiornamento professionale”.

Articolo 4 comma 1- punto 2.4 testo virgolettato – relazione

Il testo dell'emendamento mette in rilievo l'importanza di reperire risorse per la mobilità da risparmi connessi all'ottimizzazione della gestione della PA piuttosto che da altri fondi destinati a politiche di stabilizzazione e di assunzione di personale.

Articolo 4 comma 1- punto 2.4 testo virgolettato - testo

Dopo le parole: “ si provvede,” **cassare da** “quanto” a “n. 196. ” e **sostituire con le parole:**” con le risorse derivanti dai risparmi in beni e servizi ottenuti per l'obbligo nell'utilizzo delle convenzioni Consip ad opera di tutte le amministrazioni centrali e territoriali dello Stato.”

ART. 5

Articolo 5 comma 1 paragr. b)- relazione

L'emendamento intende modificare il corrispondente comma del decreto che agisce in deroga all'art. 2103 del c.c. e ripristinare, pertanto, il corretto rapporto tra professionalità, mansioni e salario per rendere la norma compatibile con le fonti che regolano il sistema professionale:

Articolo 5 comma 1 paragr. b) – testo

dopo le parole “codice civile” **inserire** “secondo criteri definiti dai contratti nazionali finalizzati anche a garantire la massima trasparenza e appropriatezza nell'uso della deroga nonché il reintegro nella posizione di provenienza ove successivamente si verifici la

disponibilità nella dotazione organica”

dopo le parole “organico, anche” **eliminare le parole** “in una qualifica inferiore o”

dopo le parole “economica inferiore **cassare** “della stessa” **inserire** “nei casi in cui il sistema professionale previsto dai contratti collettivi nazionali preveda l’attuazione del comma 1-ter dell’art. 52 del dlgs. 30 marzo 2001, n. 165.”

Articolo 5 comma 1 paragraf.c) - relazione

L'emendamento è volto a garantire l'assunzione dei vincitori di concorso delle procedure concorsuali già espletate nelle amministrazioni pubbliche, in linea con quanto già previsto dal DL 101/2013.

Articolo lettera c- testo

Dopo le parole:”avvio di procedure concorsuali” **cassare le parole:**”e le nuove assunzioni”.

ART. 6

Articolo 6 comma 3 - relazione

La misura ha una applicazione limitata alle sole Pubbliche Amministrazioni di cui al dl.gs 165/2001 mentre l'emendamento si propone di estendere la misura a tutti i soggetti di cui alla legge 196/2009 (Elenco consolidato ISTAT).

Articolo 6 comma 3 - testo

Aggiungere il comma 3: “Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche nelle amministrazioni pubbliche di cui all'art.1 comma 3 della legge 196 del 31.12.2009 e delle rispettive società partecipate”.

ART. 7

Articolo 7 comma 1 - relazione

L'art.42 secondo comma del dlgs 165/2001 fa esplicito riferimento al mantenimento delle garanzie previste dagli artt. 23, 24 e 30 della legge 300/1970. Per quanto riguarda i permessi l'art. 23 recita:” I dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali di cui all'articolo 19 hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti. Salvo clausole più favorevoli dei contratti collettivi di lavoro hanno diritto ai permessi di cui al primo comma almeno:

- a) un dirigente per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata;
- b) un dirigente ogni 300 o frazione di 300 dipendenti per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive che occupano fino a 3000 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata;
- c) un dirigente ogni 500 o frazione di 500 dipendenti della categoria per cui è organizzata la rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero minimo di cui alla precedente lettera b).

I permessi retribuiti di cui al presente articolo non potranno essere inferiori a otto ore mensili nelle aziende di cui alle lettere b) e c) del comma precedente; nelle aziende di cui alla lettera a) i permessi retribuiti non potranno essere inferiori ad un'ora all'anno per ciascun dipendente.

Il lavoratore che intende esercitare il diritto di cui al primo comma deve darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola 24 ore prima, tramite le rappresentanze sindacali aziendali.

Ora nel sistema pubblico (contrattualizzato e di diritto pubblico) a seguito della riduzione operata con il decreto legge si passerebbe, per i permessi già attribuiti alle OO.SS a 25 minuti nei comparti e nelle aree dirigenziali delle amministrazioni centrali e scuola e, a 20 minuti e 30 secondi per i settori delle autonomie locali e della sanità, facendo venire meno i requisiti minimi previsti dalla Legge 300/1970 e realizzando la violazione dei principi costituzionali che regolano la funzione sindacale nel sistema pubblico.

Per quanto riguarda le aspettative "non retribuite", il taglio del 50% rischia di determinare una doppia discriminazione: a) nel rapporto tra il sistema pubblico e quello privato in relazione agli effetti diversi di una norma che agisce su un istituto regolato nei 2 settori dalla identica normativa e prassi; b) tra i diversi sindacati nel sistema pubblico in relazione alla maggiore o minore fruizione di un istituto che non è regolato specificatamente nel settore, ne' legato alla maggiore o minore rappresentatività"

Articolo 7 comma 1- testo

Dopo le parole:” complessivi dei distacchi” **cassare le parole:**”, aspettative e permessi sindacali,”

ART.9

Articolo 9 comma 1 - relazione

L'emendamento è volto ad impedire l'azzeramento delle propine a favore del personale dipendente dell'Avvocatura dello Stato.

Articolo 9 comma 1- testo

Cassare le parole da "Sono abrogati il comma 457 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.147 e" **e sostituire con le parole** "E' abrogato".

Articolo 10 – relazione

Si ritiene opportuna l'abrogazione dell'articolo in questione. I diritti di rogito sono attualmente inseriti nella struttura retributiva dei segretari comunali e provinciali e la loro soppressione effettuata per legge, in assenza della necessaria valutazione da effettuarsi in sede di contrattazione, esporrebbe la norma a possibili ampi contenziosi. Nel contratto di lavoro del 2001 nel definire l'entità della retribuzione di posizione si era tenuto conto della struttura retributiva in allora definita; la modifica di detta struttura non può che avvenire in sede di contrattazione. I diritti di segreteria, oltre che essere parte della retribuzione, sono

in quota parte uno strumento indispensabile di finanziamento della formazione nel sistema delle autonomie locali che rischierebbe di rimanerne fortemente ridimensionata.

Articolo 10 - abrogato

ART.11

Articolo 11 comma 1 lett.a) – relazione

L'emendamento proposto da un lato mira ad evitare che negli Enti con ridottissima compagine dirigenziale l'unico posto di vertice possa essere a tempo determinato tenuto conto della particolare importanza che in questi Enti riveste l'unica figura gestionale a cui deve essere riconosciuta, attraverso la stabilità dell'incarico, la necessaria indipendenza per garantire il buon andamento della pubblica amministrazione. Sotto altro profilo si mira a garantire che la scelta avvenga nel rispetto di procedure trasparenti e sulla base delle valutazioni da parte di commissioni di concorso così come per tutte le procedure selettive pubbliche.

Articolo 11 comma 1 lett.a) – testo

sostituire le parole:” non superiore al 30% dei posti istituiti”**con le parole:**”non superiore al 10% dei posti istituiti” .

eliminare le parole “e, comunque, per almeno una unità” **e in fondo aggiungere.** “Alle selezioni pubbliche per il conferimento degli incarichi di cui al presente comma si applicano le norme fissate dai vigenti regolamenti per la selezione di dirigenti a tempo indeterminato in particolare per quanto riguarda la pubblicità e la composizione della commissione esaminatrice”.

Articolo 11 comma 4 – relazione

La proposta di nuovo comma 3 bis dell'art. 90 del TUEL mira ad evitare che a personale di nomina fiduciaria delle amministrazioni, scelti intuitu personae ed in assenza di qualsivoglia procedura selettiva, possa essere garantito il medesimo inquadramento contrattuale dei dirigenti in assenza del prescritto titolo di studio. L'art. 90 già oggi prevede la possibilità di integrare con provvedimento motivato della giunta il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi con un compenso unico sostitutivo dei trattamenti accessori che consente a questo personale di beneficiare di significative integrazioni stipendiali, sovente di gran lunga superiori a quelle del restante personale. La possibile equiparazione alla Dirigenza costituirebbe un grave vulnus nel sistema ed aprirebbe la stura ad incontrollati aumenti della spesa in controtendenza con la politica di austerità perseguita per molte altre categorie di lavoratori.

Articolo 11 comma 4 – testo

Eliminare le parole “prescindendo dal possesso del titolo di studio”

ART.18

Articolo 18 comma 1- relazione

La disposizione relativa alla soppressione delle sezioni distaccate dei TAR aggira, di fatto, il limite dei 50 Km posto dallo stesso decreto alla mobilità dei dipendenti. Si conferma il timore che la decisione di sopprimere le sezioni distaccate dei TAR rischi di creare incertezza sulle sorti del personale, passando per il mancato rispetto delle norme e per il caos logistico ed organizzativo che potrebbe venirsi a creare. L'emendamento ha quindi l'obiettivo di riproporre la contrattazione per la definizione dei criteri e della mobilità del personale delle sezioni distaccate dei TAR.

Articolo 18 comma 1- testo

Dopo le parole” presso le sezioni soppresse nonchè”**cassare le parole**” delle risorse umane”.

Aggiungere dopo il punto:” Al personale in forza presso le sezioni soppresse si applicano le disposizioni di cui all'art. 4 del presente decreto, ferma restando la possibilità di individuare in sede di contrattazione nazionale ulteriori modalità e criteri atti a realizzare processi partecipati di mobilità”.

Articolo 28 – relazione

Si ritiene opportuna l'abrogazione dell'articolo in questione. La riduzione del 50% del diritto annuale incide fortemente sul finanziamento e quindi sul mantenimento delle Camere di commercio. Il rischio immediato che si corre, in assenza di un reale processo di riordino del sistema camerale, è che il taglio in questione ricada sia sulla funzionalità del sistema, sia sui livelli occupazionali. Si ritiene in tal senso rinviare la riflessione sull'eventuale riduzione del diritto annuale alla compiuta riforma del sistema.

Articolo 28 - Abrogato

ART.50

Articolo 50 - relazione

Le modalità organizzative e i compiti del personale giudizio e di eventuali figure utilizzate nell'“ufficio per il processo” vanno demandate alla contrattazione integrativa in quanto devono rispondere a un modello organizzativo preciso che metta al centro il servizio. Così come enunciata la norma risponde, più che a un modello di organizzazione, alla creazione

dello "staff" del Giudice; se applicata in tal modo creerebbe gravi rallentamenti nella struttura organizzativa con l'ingresso disordinato di più 'figure' esterne con compiti non ben definiti. Inoltre l'istituzione dell'ufficio per il processo deve necessariamente passare per la valorizzazione del personale interno che attende da tempo un riconoscimento professionale. La complessità del modello organizzativo, inoltre, richiede l'utilizzo del personale di cui al comma 344 dell'art. 1 della legge 147/13 tramite un contratto a tempo determinato a partire dal 1° gennaio 2015.

Articolo 50- testo

Dopo le parole: "ufficio per il processo" **inserire il punto. Cassare le parole:** "mediante l'impiego del" **e Inserire le parole:** " L'organizzazione di tali strutture è demandata alla contrattazione nazionale integrativa che stabilirà nuove funzioni e compiti del personale giudiziario da utilizzare. Presso queste strutture potrà essere impiegato il"

Cassare le parole "Fanno altresì parte dell'ufficio per il processo costituito presso le corti d'appello" **ed inserire le parole** " nonché".

Cassare le parole " e dell'ufficio per il processo costituito presso i tribunali" **ed inserire la parola:** " e".

Dopo il punto inserire le parole: " Sono, inoltre, demandate alla contrattazione nazionale integrativa nuove attribuzioni per gli ufficiali giudiziari ed i funzionari ufficiali giudiziari, per la completa informatizzazione del sistema delle notifiche ed a sostegno dell'Ufficio per il processo".

Inserire comma 1bis: "Dal 1 gennaio 2015, per favorire l'avvio della nuova organizzazione delle strutture, nonché, a sostegno dei progetti di smaltimento dell'arretrato, saranno utilizzati, mediante assunzione con contratto a tempo determinato di un anno, i lavoratori che abbiano completato il perfezionamento del tirocinio di cui all'art. 1 comma 344 , legge n. 147 del 27 dicembre 2013.

ART.53

Articolo 53 – relazione

Le risorse che si liberano per l'attuazione del processo civile telematico, ed in particolar modo per i risparmi ottenuti dall'attuazione dell'art. 52 del decreto, devono andare a riqualificare (giuridicamente ed economicamente) i lavoratori interni all'ufficio per il processo, che dovrebbero costituirne l'ossatura permanente.

Articolo 53- testo

Aggiungere il comma 1 bis: " il 50 per cento dei risparmi ottenuti dall'attuazione dell'art. 52 del presente decreto è impegnato per dare attuazione alle clausole del CCNI di cui all'art. 50 del presente decreto, in ragione di ciascun anno finanziario e fino all'anno 2020".